



## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 in data 15.4.2014 di approvazione del regolamento comunale inerente l'Imposta Unica Comunale (IUC) –Imposta Municipale Propria (IMU) –Tassa sui Rifiuti (TARI) –Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e ss. mm. e ii.;

PREMESSO CHE:

-ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e ss. mm. e ii, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. e ii. (cd. Decreto Ronchi);

-l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ss. mm. e ii., dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

-ai sensi del richiamato art. 1, commi 641 e successivi, della L. 147/2013 e ss. mm. e ii., il Piano Finanziario e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare alle utenze domestiche e non domestiche nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile per ciascun anno solare, sono definiti con deliberazione dell'Organo Consigliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario;

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 ha disposto la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019/2020/2021, da parte dei comuni, al 31 marzo 2019 con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino alla predetta data (dapprima prorogato al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018);

RICHIAMATO l'art. 1, commi 641 e successivi della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, così come modificati e integrati dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n° 16 convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio 2014, n° 68, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTI gli allegati elaborati predisposti dagli uffici comunali competenti in collaborazione con il gestore del servizio rifiuti, ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.:

-piano finanziario, relazione sul piano finanziario,

-relazione tecnica relativa alla metodologia utilizzata per la definizione delle tariffe,

-tariffe utenze domestiche,

-tariffe utenze non domestiche, determinati sulla base delle banche dati dei contribuenti e finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per il corrente anno, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO che nel Piano Finanziario in oggetto sono debitamente indicati i costi derivanti dai crediti "inesigibili" dei previgenti sistemi di prelievo tributario sulla gestione del ciclo dei rifiuti -ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n° 78 di parziale modifica dei disposti del D.P.R. 158/99 -e che, per quanto attiene la TARSU, regime di prelievo tributario sui rifiuti esistente fino all'anno 2012, non vigeva l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio con i proventi

derivanti dalla tassa, pertanto non risulta possibile (e neppure necessario, né, tantomeno, obbligatorio) procedere con l'imputazione dei predetti costi nel piano finanziario di cui in oggetto;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

PRESO ATTO delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

ATTESO CHE, in relazione al disposto normativo soprariportato, l'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe in materia di TARI rientra tra le competenze dell'Organo Consiliare;

ESAMINATI gli elaborati in precedenza elencati, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTI i predetti elaborati conformi alle esigenze di questo Ente e meritevoli, quindi, di approvazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2001, n° 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n° 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, che provvede alla loro pubblicazione sul proprio sito informatico in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ss. mm. e ii.

RAVVISATA la necessità di procedere all'apposizione dell'immediata esecutività al presente atto, attesa l'urgenza di provvedere, al più presto, all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2020/2021 e dei relativi allegati, del quale il presente provvedimento risulta essere propedeutico, al fine di consentire l'ordinaria gestione dell'Ente;

VISTI , lo statuto e il regolamento di contabilità comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, resi dai Responsabili dei Settori, contabile e tecnico, resi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'atto originale;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge,

## DELIBERA

Richiamata la premessa narrativa che qui si abbia integralmente trascritta

1.di approvare il Piano Finanziario e le tariffe del Comune di Porte in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019, così come delineato negli allegati elaborati in premessa elencati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.di trasmettere copia del presente provvedimento, per la parte inerente le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per i provvedimenti di competenza, con le modalità in premessa indicate;

3.di dare atto che il predetto piano finanziario sarà trasmesso all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, presso il Ministero dell'Ambiente, a cura dell'Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti;4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
ZOGGIA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
FERRARA D.ssa Alessandra